



CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 58 DEL 17/12/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AVENTE AD OGGETTO LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SOCIO-SANITARI DEL COMUNE DI MODUGNO IN ATTUAZIONE DEL D.P.C.M. N. 159/2013.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **diciassette** del mese di **dicembre**, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Sigg. Consiglieri ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale alle ore **09:56**, in sessione Straordinaria, in grado di prima convocazione, ed in seduta Pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto, risultano presenti i seguenti consiglieri:

Componente	Pres.	Ass.	Componente	Pres.	Ass.
CARFAGNINI NUNZIO	Si		GRAMAZIO RAFFAELE		Si
DONATI GIOVANNI	Si		CAPUTO NICOLA GIUSEPPE	Si	
SBLENDORIO MARISA	Si		LOSOLE PIETRO		Si
VITRANO MARIAROSARIA	Si		BONASIA NICOLA	Si	
CASSANO EMANUELE	Si		CATINELLA GIUSEPPE		Si
MASTROMARCO NICOLE	Si		CLEMENTINI DOMENICO		Si
CAPACCHIONE BENEDETTA	Si		SCARDIGNO DAVIDE	Si	
CHESSA ANTONIO	Si		FRAGASSI GIANFRANCO	Si	
SCELSI VINCENZO	Si				
LINSALATA MICHELE	Si				
VENTOLA ANTONELLA		Si			
PANETTELLA MAURIZIO	Si				
TOSCA DAVIDE	Si				
CRAMAROSSA FABRIZIO	Si				
VITUCCI SIMONA		Si			
SILVESTRI VITO	Si				
VASILE LORENZO	Si				

Totale	Pres.	Ass.
	19	6

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale: Dott. PANETTELLA Maurizio

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Nunziante Vittorio Francesco Ercole

Assessori presenti: ALFONSI, FRAGASSI, MAURELLI, MONTEBRUNO, TRENTADUE, TRENTADUE NEROTTI.

Città di Modugno - CC n. 58 del 17/12/2024



L'assessore Fragassi illustra la proposta. Richiama la relazione che accompagna la proposta di deliberazione che si presenta del seguente tenore:

II CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013 gli Enti interessati all'erogazione delle prestazioni sociali agevolate sono tenuti, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, a conformarsi alle disposizioni del decreto medesimo;
- ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 159/2013 la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni, la cui autonomia è indicata chiaramente all'art. 114 della Costituzione, a tenore del quale *“i Comuni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”*;
- per tutte le prestazioni sociali agevolate (nessuna esclusa) si debba applicare il D.P.C.M. n. 159/2013, ossia si debba fare riferimento tout court all'I.S.E.E. quale unico parametro in considerazione del quale l'ente sarà tenuto ad elargire prestazioni economiche in ragione proporzionale rispetto il valore dell'I.S.E.E., così come calcolato ai sensi del medesimo decreto;

CONSIDERATO CHE:

- l'intervento economico dell'ente erogatore, come previsto espressamente dal D.P.C.M. n. 159/2013, abbia come unico parametro di riferimento il valore dell'I.S.E.E. prescindendo da ogni altra valutazione;
- *ex lege*, l'intervento economico del comune è intimamente collegato al valore dell'I.S.E.E. nel senso che il medesimo sarà tenuto ad un intervento economico proporzionale e ragionevole in relazione al valore dell'I.S.E.E. del soggetto che chiede l'intervento economico;
- al netto dell'intervento economico garantito dal comune in applicazione delle soglie di riferimento, ogni altro eventuale onere economico per la medesima prestazione graverà sull'utente ovvero eventualmente sul tessuto parentale cui l'utente può fare riferimento in applicazione dell'art. 433 del codice civile. Questo anche luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 2 del 2016 secondo cui *“È, infatti, del tutto evidente che la garanzia costituzionale del «diritto al mantenimento e all'assistenza sociale» presuppone che la persona disabile sia «sprovvista dei mezzi necessari per vivere» e che l'accertamento di questa condizione di effettiva indigenza possa richiedere anche una valutazione delle condizioni economiche dei soggetti tenuti all'obbligo alimentare. Ove così non fosse, verrebbero, d'altra parte, a poter irragionevolmente godere dello stesso trattamento di assistenza e di mantenimento, con conseguente identico carico finanziario e sociale, tanto le persone con disabilità individualmente e “familiarmente” non abbienti, quanto quelle prive di reddito ma concretamente assistite o anche potenzialmente assistibili da familiari con consistenti possibilità economico-patrimoniali”*.

PRESO ATTO che nel D.P.C.M. n. 159/2013 è solo evocata, ma non è indicata espressamente una soglia parametrica che intercetti il limite oltre il quale l'accesso ai trattamenti economici non è



consentito, lasciando quindi alla discrezionalità dei singoli Enti erogatori l'indicazione di tale parametro e delle fasce in corrispondenza delle quali i contributi vengono erogati;

CONSIDERATO che l'indicazione della soglia di accesso alle prestazioni sociali e la parametrizzazione interna per fasce, pur essendo demandate dal D.P.C.M. n. 159/2013 alla discrezionalità dell'ente, debbano in ogni caso essere concepite sulla base di principi di ragionevolezza e tenendo conto dei saldi di finanza pubblica, in modo da garantire un intervento economico perimetrato ai casi in cui sia corretto e opportuno intervenire, evitando quindi sprechi e forme di sussidio che di traducano in puro passivo assistenzialismo, anche in funzione del dovere di responsabilizzazione sociale cui ciascuno è tenuto quale attuazione del più ampio dovere di solidarietà sociale indicato nell'art. 2 della Costituzione;

CONSIDERATO inoltre che la stessa Corte dei Conti, per analizzare l'impatto dell'istituto dell'I.S.E.E. sulle finanze pubbliche in ragione dell'entrata in vigore del D.P.C.M. n. 159/2013, ha utilizzato come soglia parametrica un valore di I.S.E.E. pari ad euro 3.000,00, così evidenziando in termini non molto dissimili dal legislatore nazionale che tale soglia costituisca un valore congruo per valorizzare coloro che necessitano di interventi economici da coloro che invece ponendosi al di sopra di tale soglia, non necessitino di tali interventi ovvero vi necessitino in termini e modalità più limitate;

PRESO ATTO altresì di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013 secondo cui *“in relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'I.S.E.E., criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. È comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'I.S.E.E.”*.

RILEVATO quindi che il regolamento o l'atto amministrativo generale debba indicare a monte tipologie di prestazioni assoggettabili a tale ulteriore perimetrazione e che tale ulteriore perimetrazione della platea degli utenti sia suffragata da criteri ulteriori che non dovranno essere irrazionali o irragionevoli, pena la loro illegittimità per eccesso di potere[#].

CONSIDERATO quindi che ai fini della predeterminazione di criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari sia necessario indicare:

- le tipologie di prestazioni per le quali l'ente erogatore individua criteri ulteriori di selezione;
- la relativa preventiva indicazione dei criteri ulteriori di selezione di cui l'ente erogatore terrà conto;

VISTA la *“Relazione di accompagnamento al regolamento per la definizione dei criteri ulteriori di selezione della platea dei beneficiari di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 159/2013”* allegata al presente atto deliberativo;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 8, Dott.ssa Antonella Lenoci, ai sensi dell'art.49, comma 1 del TUEL ;

Acquisito, altresì, il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio 7, Dott.ssa Maria Antonietta Florio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL;

Il cons. Cramarossa auspica un rinvio dell'analisi, in ragione dell'assenza all'interno dell'aula della responsabile di servizio e dell'avvocato dell'ente. A tal uopo chiede se sussistano ragioni che impongano l'approvazione urgente del regolamento.

L'ass. Fragassi risponde sottolineando la necessità di procedere con la votazione nella seduta corrente. Tanto al fine di scongiurare potenziali criticità in danno dei beneficiari, nel cui interesse, sottolinea l'assessore, è proposto l'attuale regolamento. Invita quindi a proseguire i lavori se del caso rinviando a momento successivo pretese di chiarimenti che non si riescano ad offrire in seduta.

Il cons. Silvestri reputa i requisiti previsti all'art. 7 del regolamento, nella parte in cui sono contenuti riferimenti al possesso di autovetture e motocicli con particolari caratteristiche di potenza o cilindrata, eccessivamente stringenti e pertanto penalizzanti per i richiedenti. Tali requisiti rischiano, ad avviso del consigliere, di generare situazioni potenzialmente inique in contrasto con la stessa finalità dell'atto regolamentare.

Risponde l'assessore Fragassi sottolineando come, per la predisposizione dei requisiti patrimoniali, per quanto concerne i beni mobili registrati, ci si sia ispirati alla previsione dell'art. 815 c.c. Non manifesta chiusura rispetto all'analisi, per il futuro, di parametri meno stringenti sui ridetti beni. Evidenzia, altresì, come i potenziali aventi diritto sovente possano fruire di ulteriori benefici (ad esempio previsti dalla legge n. 104/1992) o comunque agevolazioni fiscali.

Il cons. Cramarossa ritiene come, con riferimento alla parte concernente la partecipazione alla spesa da parte dei soggetti privati, vi siano discrasie tra l'odierna fonte regolamentare e il regolamento d'ambito. Discrasie teoriche capaci, ad avviso del consigliere, di determinare difficoltà applicative alla luce della prossimità contenutistica dei due atti regolamentari, per molti aspetti complementari. Auspica altresì un parere del legale dell'Ente in relazione al contenuto dell'art. 15, e alla possibilità di esercizio del diritto di rivalsa ivi contenuto. Teme, pur comprendendo le finalità di prevenzione di situazioni fraudolente in danno del Comune, che il contenuto della previsione regolamentare possa porsi in disarmonia rispetto alle generali previsioni del codice civile. Elemento, questo, che potrebbe provocare conseguenze sfavorevoli per l'Ente e incrementare il rischio di contenzioso con soggetti privati.

L'ass. Fragassi evidenzia come la redazione del testo regolamentare abbia seguito un attento percorso istruttorio. Aggiunge di non ravvisare potenziale contrasto con le previsioni del codice civile. Fornisce chiarimenti tecnici e metodologici circa il richiamato art. 15 del regolamento.

L'avv. Carlucci, nel frattempo entrata in aula, fornisce ulteriori chiarimenti sul contenuto astratto dell'art. 15, sottolineando come l'Ente abbia onere di valutare la compartecipazione economica sulla scorta della situazione patrimoniale dell'interessato. Situazione che potrebbe anche variare nel corso di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali. Per questo motivo, sottolinea l'avv. Carlucci, è doveroso pretendere un assegno circolare a titolo di cauzione, a garanzia di possibili mutamenti patrimoniali idonei a cagionare la decadenza dall'erogazione del beneficio e il conseguente obbligo di restituzione delle somme corrisposte.

Il cons. Cramarossa chiede se la rivalsa possa riguardare esclusivamente chi stipula l'accordo con l'Ente o tutti i congiunti in linea retta. In questa seconda ipotesi, si rischia, prosegue il consigliere, di coinvolgere anche parenti non a conoscenza dell'erogazione del beneficio.

L'ass. Fragassi specifica che i familiari sottoscrivono idoneo atto negoziale con il Comune, nella qualità di co-obbligati alla luce dell'art. 433 c.c.

Il cons. Caputo afferma di aver partecipato alla commissione consiliare e di comprendere appieno l'esigenza di approvare un nuovo regolamento. Sottolinea però come il medesimo sia carente in

quanto ometta di contemplare situazioni di povertà di recente manifestazione sociale. Propone l'esempio dei genitori divorziati, i quali, onerati dell'assegno alimentare, potrebbero altresì vedersi preclusi i benefici previsti dal regolamento a causa della formale proprietà di immobili o autoveicoli non effettivamente nella propria disponibilità. Auspica, pertanto, una integrazione contenutistica all'atto.

L'ass. Fragassi conferma la disponibilità a verificare, nel prossimo futuro, interventi correttivi idonei a migliorare la qualità del provvedimento e la sua piena rispondenza alle esigenze della collettività modugnese.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione accertando il seguente esito:

Consiglieri presenti: 19;

Voti a favore: n. 14 (LINSALATA, CHESSA, SCELISI, CAPACCHIONE, SBLENDORIO, VITRANO, CASSANO, CARFAGNINI, MASTROMARCO, DONATI, SCARDIGNO, TOSCA, PANETTELLA, BONASIA);

Contrari: n. 0;

Astenuti: n. 5 (VASILE, SILVESTRI, CRAMAROSSA, CAPUTO, FRAGASSI)

Assenti: n. 6 (VENTOLA, VITUCCI, LOSOLE, CATINELLA, GRAMAZIO, CLEMENTINI).

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

1) DI APPROVARE:

- ✓ la *“Relazione di accompagnamento al regolamento per la definizione dei criteri ulteriori di selezione della platea dei beneficiari di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 159/2013”* allegata al presente atto deliberativo;
- ✓ il testo del regolamento avente ad oggetto la disciplina degli interventi socio-sanitari del Comune di Modugno, **REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE**, allegato alla presente deliberazione per farne integrante e sostanziale, in attuazione del D.P.C.M. n. 159/2013 composto da 22 articoli.

- 2) **DI STABILIRE** in esecuzione dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 159/2013, che la soglia di accesso alle prestazioni di natura sociale, ai fini degli interventi di natura economica che gravano sul bilancio dell'Ente disciplinati dall'allegato Regolamento, è garantita solo in presenza di un I.S.E.E. così determinato, aggiornato annualmente secondo il criterio di seguito indicato:

Minimo Vitale stabilito annualmente per l'anno di riferimento * 13 mensilità.

- 3) **DI STABILIRE** che il novellato regolamento entrerà in vigore a far data dal 01.01.2025.
- 4) **DI DARE ATTO** che il testo del regolamento sarà pubblicato sul sull'albo pretorio nei termini di legge e, inoltre, in Amministrazione Trasparente secondo quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con la seguente votazione:

Consiglieri presenti: 19;



Voti a favore: n. 14 (LINSALATA, CHESSA, SCELSE, CAPACCHIONE, SBLENDORIO, VITRANO, CASSANO, CARFAGNINI, MASTROMARCO, DONATI, SCARDIGNO, TOSCA, PANETTELLA, BONASIA);

Contrari: n. 0;

Astenuti: n. 5 (VASILE, SILVESTRI, CRAMAROSSA, CAPUTO, FRAGASSI)

Assenti: n. 6 (VENTOLA, VITUCCI, LOSOLE, CATINELLA, GRAMAZIO, CLEMENTINI).

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente del Consiglio Comunale
f.to Dott. PANETTELLA Maurizio

Il Segretario Generale
f.to Dott. Nunziante Vittorio Francesco Ercole

**Pareri**

Città di Modugno

Estremi della Proposta

Proposta N. **94 del 18/07/2024**

Ufficio Proponente:

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AVENTE AD OGGETTO LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SOCIO-SANITARI DEL COMUNE DI MODUGNO IN ATTUAZIONE DEL D.P.C.M. N. 159/2013.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente:

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime il seguente parere: Favorevole.

Data 18/07/2024

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Antonella Lenoci

Parere Contabile

Ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 11, comma 5 del regolamento sui controlli interni, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante, altresì, la copertura finanziaria: Favorevole.

Data 18/07/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Antonietta Florio





CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL'ALBO

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE IL SEGUENTE ATTO:

Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 17/12/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AVENTE AD OGGETTO LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SOCIO-SANITARI DEL COMUNE DI MODUGNO IN ATTUAZIONE DEL D.P.C.M. N. 159/2013.

È AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 14/01/2025 AL 29/01/2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Dott.ssa Angela Straziota

ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITÀ

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE LA STESSA È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE COME PRESCRITTO DALL'ART.134 COMMA 4° DEL D.LGS 267/2000

MODUGNO LÌ, 14/01/2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Dott.ssa Angela Straziota